



DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa dei senatori LI GOTTI, PEDICA, BELISARIO, PARDI,
GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO,
LANNUTTI, MASCITELLI e RUSSO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 NOVEMBRE 2009

Introduzione degli articoli 613-*bis* e 613-*ter* del codice penale
in materia di tortura

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge, che riproduce testualmente l'Atto Senato n. 1216 della XV legislatura, è volto ad introdurre nell'ordinamento italiano il delitto di tortura, dando efficace attuazione alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti, approvata dall'Assemblea generale il 10 dicembre 1984 e resa esecutiva dall'Italia con la legge 3 novembre 1988, n. 498.

Dalla definizione di tortura della Convenzione di New York, quella stabilita dal presente disegno di legge si differenzia tuttavia parzialmente, in primo luogo sotto il profilo del soggetto attivo del reato. Mentre la prima configura un reato proprio, cioè un reato che può essere commesso esclusivamente da un agente della funzione pubblica o da ogni altra persona che agisce a titolo ufficiale, o su sua istigazione, o con il suo consenso espresso o tacito, la seconda, invece, configura un reato comune in quanto il reato può essere commesso da chiunque. La portata della nozione di tortura della presente proposta di legge sarebbe, dunque, anche più ampia di quella della Convenzione. Si tratta di una scelta che, se è vero che rischia di ampliare eccessivamente la fattispecie fino a ricomprendervi anche ipotesi che forse sono estranee alla comune nozione di tortura, ha il pregio di ridurre sensibilmente quell'area grigia del diritto penale che, in alcuni casi, finisce nel tradursi in una vera situazione di impunità.

Ai fini dell'esecuzione della Convenzione, il legislatore nel 1988 non ritenne necessaria l'introduzione nel nostro ordinamento di una specifica fattispecie penale. A questa conclusione si pervenne ritenendo che le condotte riconducibili alla definizione di tortura, san-

cita dall'articolo 1, paragrafo 1, della Convenzione, fossero comunque riferibili a fattispecie penali già previste dalla legge italiana allora vigente, come ad esempio quelle dirette a punire l'omicidio, le lesioni, le percosse, la violenza privata o le minacce. Per questa ragione non si ritenne necessario accompagnare la ratifica con norme di attuazione interna ed, in particolare, con la previsione del nuovo delitto di tortura. Oggi, si avverte invece l'esigenza di rivedere quella scelta, considerato che la legislazione vigente non sembra punire in maniera adeguata tutte le condotte riconducibili alla nozione di tortura, così come intesa non soltanto dalla suddetta Convenzione delle Nazioni Unite ma anche dal comune sentire. In tale nozione rientrano anche alcuni comportamenti disumani e degradanti della dignità umana che non sono pienamente riconducibili alla nozione di violenza o di minaccia elaborata dalla nostra giurisprudenza. Tra queste nozioni e quella di tortura vi sarebbe una zona grigia; se così fosse, questa zona grigia sostanzialmente si tradurrebbe in una violazione latente della Convenzione del 1984.

Anche la recente e dolorosissima vicenda relativa al giovane Stefano Cucchi, deceduto in circostanze da accertare nel dipartimento penitenziario dell'Ospedale Pertini di Roma il 22 ottobre 2009, ha rafforzato le ragioni di quanti auspicano l'inserimento nel codice penale di un presidio volto a punire quanti infliggono trattamenti crudeli, disumani e degradanti allo scopo di ottenere informazioni o confessioni.

Del resto, il Parlamento non ha trascurato di occuparsi del tema: nella XV legislatura, infatti, la Camera dei deputati approvò all'unanimità il menzionato testo unificato licenziato dalla Commissione Giustizia, che intro-

duceva il reato di tortura nel nostro ordinamento, testo che il Senato della Repubblica non riuscì poi ad approvare in via definitiva a causa della repentina fine della legislatura in questione.

Non fu facile addivenire ad una formulazione della fattispecie del delitto di tortura che, da un lato, fosse pienamente conforme alla definizione di tortura della Convenzione delle Nazioni Unite e, dall'altro, consentisse di definire in termini sufficientemente precisi gli aspetti tipici della nuova ipotesi di reato con specifico riferimento ai soggetti attivi e passivi, alla natura e ai contenuti delle condotte perseguibili e alle finalità cui esse erano indirizzate.

A ciò si deve aggiungere anche la consapevolezza che le situazioni tipiche descritte nella fattispecie avrebbero potuto subire effetti distorti a causa di un'interpretazione estensiva che avrebbe potuto colpire soggetti o condotte ovvero riguardare fatti che nell'esercizio di poteri pubblici istituzionali si sarebbe dovuto ritenere legittimi o contenuti in termini effettivi di rispetto della legalità.

Il lavoro della Commissione Giustizia della Camera dei Deputati nella XV legislatura, svolto avendo come punto di riferimento la definizione sancita dall'articolo 1,

paragrafo 1, della Convenzione delle Nazioni Unite produsse il ricordato testo unificato, composto da un solo articolo, secondo il quale è punito con la pena della reclusione da tre a dodici anni chiunque, con violenza o minacce gravi, infligge ad una persona forti sofferenze fisiche o mentali, allo scopo di ottenere da essa o da una terza persona informazioni o confessioni su un atto che essa stessa o una terza persona ha compiuto o è sospettata di avere compiuto ovvero allo scopo di punire una persona per un atto che essa stessa o una terza persona ha compiuto o è sospettata di avere compiuto ovvero per motivi di discriminazione razziale, politica, religiosa o sessuale. La pena è aumentata se tali condotte sono poste in essere da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio, ovvero se dal fatto deriva una lesione grave o gravissima. Nel caso che ne derivi la morte, la pena è raddoppiata.

Pertanto, come già rilevato, il presente disegno di legge riproduce sostanzialmente il testo unificato approvato dall'Aula della Camera dei deputati nella XV legislatura (atto Camera n. 915-A), con l'auspicio che in questa legislatura si possa finalmente giungere alla sua approvazione definitiva.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Nel libro II, titolo XII, capo III, sezione III, del codice penale, dopo l'articolo 613 sono aggiunti i seguenti:

«Art. 613-bis. - (*Tortura*). - È punito con la pena della reclusione da tre a dodici anni chiunque, con violenza o minacce gravi, infligge ad una persona forti sofferenze fisiche o mentali ovvero trattamenti crudeli, disumani o degradanti, allo scopo di ottenere da essa o da una terza persona informazioni o confessioni su un atto che essa stessa o una terza persona ha compiuto o è sospettata di avere compiuto, ovvero allo scopo di punire una persona per un atto che essa stessa o una terza persona ha compiuto o è sospettata di avere compiuto ovvero per motivi di discriminazione razziale, politica, religiosa o sessuale.

La pena è aumentata se le condotte di cui al primo comma sono poste in essere da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio.

La pena di cui al primo comma è aumentata se dal fatto deriva una lesione grave o gravissima; è raddoppiata se ne deriva la morte.

Non può essere assicurata l'immunità diplomatica per il delitto di tortura ai cittadini stranieri sottoposti a procedimento penale o condannati da un'autorità giudiziaria straniera o da un tribunale internazionale. In tali casi lo straniero è estradato verso lo Stato nel quale è in corso il procedimento penale o è stata pronunciata sentenza di condanna per il reato di tortura o, nel caso di procedimento davanti a un tribunale internazionale, verso lo Stato individuato ai sensi

della normativa internazionale vigente in materia.

Art. 613-ter. - (*Fatto commesso all'estero*). - È punito secondo la legge italiana, ai sensi dell'articolo 7, primo comma, numero 5), il cittadino o lo straniero che commette nel territorio estero il delitto di tortura di cui all'articolo 613-bis».

